



AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO PROFILO GIURIDICO E ASPETTI LEGISLATIVI

Avv. Marco Caliandro

29 giugno 2019

Corso di Formazione per Amministratori di Sostegno

Amministrazione di Sostegno

- La legge n. 6 del 9 gennaio 2004 ha introdotto nel codice civile (titolo XII, art. da 404 a 413 c.c.) la tanto attesa disciplina delle misure di protezione dei soggetti privi, in tutto o in parte, di autonomia, prevedendo la figura dell'Amministrazione di Sostegno.

Amministrazione di Sostegno

- Si tratta di un nuovo istituto concepito per aiutare chi convive con una disabilità psichica, fisica, o con entrambe, finalizzato a permettergli la piena realizzazione dei diritti di integrazione sociale **garantiti dalla Costituzione.**

Amministrazione di Sostegno

- Si propone di essere uno strumento in grado, di “.. tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni di vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente” (L. 6/2004)

Capacità giuridica

- La capacità giuridica, o capacità di diritto, è l'attitudine ad essere titolare di diritti e di doveri che si acquista, al momento della nascita (art. 1 c.c.) e accompagna l'individuo durante tutta la sua esistenza.
A tutte le **persone fisiche** è riconosciuta la piena capacità mentre le persone giuridiche hanno una capacità limitata.

Capacità di agire

- La **capacità di agire** consiste nella possibilità di **compiere atti giuridici ritenuti validi dall'ordinamento**: è l'attitudine a creare, modificare, estinguere validamente rapporti giuridici.
- Con la maggiore età (18 anni) si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa (art. 2 c.c.).

Capacità di intendere e volere

- Per rispondere delle conseguenze degli atti illeciti non si fa questione di una particolare capacità di agire stabilita per legge: è sufficiente, e necessaria, la concreta **capacità di intendere e volere** che normalmente si acquista prima della maggiore età ma, in certi casi, nemmeno con il raggiungimento di quest'ultima.

A.d.S. e Interdizione

- La disciplina dell'interdizione si trova negli articoli 414 c.c., mentre per il percorso processuale valgono le disposizioni di cui agli articoli 712 e seguenti del c.p.c.
- Consiste nella limitazione completa della capacità di agire ed è imperniato più che sul soggetto debole da tutelare, sulla protezione del suo patrimonio.

A.d.S. e inabilitazione

- La disciplina dell'inabilitazione si trova negli articoli 415 c.c..
- Costituisce una soluzione “intermedia”, comunque anch'essa impattante, che presuppone una condizione di infermità parziale o situazioni sociali-sanitarie di tale entità da poter compromettere gli interessi della persona.

Amministrazione di Sostegno

- Art. 404 c.c. «*La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio»*

Amministratore di Sostegno: chi è?

- L'amministratore di sostegno è chiamato non a sostituire, ma ad assistere e curare la persona, in un contesto di garanzie offerte dalla funzione del Giudice Tutelare che interviene qui in modo semplificato, dinamico, flessibile e con carattere di **ordinaria gratuità**.

Amministratore di Sostegno: chi è?

- E' una sorta di tutore che affianca, nell'espletamento delle funzioni di vita quotidiana, quelle persone che, pur avendo difficoltà di provvedere ai propri interessi, non necessitano comunque di ricorrere all'interdizione o all'inabilitazione.

Amministratore di Sostegno: chi è?

- **Principio fondamentale:** limitare il meno possibile la capacità di agire del beneficiario.
- Nel **decreto di nomina** dell'A.d.S., è prevista:
 - l'indicazione dei singoli *«atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno»*;
 - l'indicazione degli atti che l'amministratore di sostegno *«ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario»* (art. 405, 5° co., n. 3);
 - Inoltre dalla previsione generale di **piena capacità di agire del soggetto**, di cui all'art. 409 c.c., per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza o l'assistenza dell'A.d.S.

Procedura di massima

- Procedimento **snello ed informale**: la nomina dell'A.d.S. è effettuata **entro sessanta giorni** dalla richiesta (a mezzo ricorso), dal Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio del beneficiario.
- La decisione viene assunta in **contraddittorio**, tenendo conto degli interessi della persona, dei suoi bisogni e delle sue richieste.

Il Ricorso (art. 406 c.c.)

- Art. 406 c.c. «Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno **può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417 (dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero).**
- Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.
- **I responsabili dei servizi sanitari e sociali** direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, **ove a conoscenza di fatti** tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, **sono tenuti** a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.»

Il Giudice Tutelare

- Ha **poteri ampi e adattabili** al caso concreto, ed ha la possibilità di valutare i bisogni e le misure di protezione di volta in volta adeguate.
- Individua (e trasferisce nel **decreto di nomina**) la durata e l'oggetto dell'incarico, gli atti di competenza del beneficiario, ecc.
- Può anche adottare **provvedimenti d'urgenza** e modificare i provvedimenti precedentemente emessi; se ricorrono gravi motivi può anche disattendere l'indicazione sull'amministratore svolta dal beneficiario.

Il Procedimento (art. 407 c.c.)

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare:

- le generalità del beneficiario;
- la sua dimora abituale;
- le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, in particolare le ragioni mediche, sanitarie, assistenziali, personali, che devono essere **comprovate** da idonea certificazione, ed **esposte nel ricorso in modo puntuale e preciso.**

Il Procedimento (art. 407 c.c.)

- descrivere dettagliatamente gli ambiti di azioni in cui il beneficiario/a è ancora in grado di mantenere l'autonomia decisionale o fisica, per cui non è necessario l'incarico sostitutivo.
- Descrivere gli ambiti di azione in cui il beneficiario per la sua protezione ha bisogno di essere affiancato o rappresentato dall'A.d.S.

Il Procedimento (art. 407 c.c.)

Il ricorso va poi presentato alla Cancelleria del **Giudice Tutelare** (Ufficio della Volontaria Giurisdizione) del Tribunale competenze (quello del luogo ove il beneficiario ha la residenza), con allegata una marca da bollo di euro 27,00.

Il Giudice Tutelare prende visione del ricorso depositato e fissa con decreto (c.d. **«decreto di convocazione»**) l'udienza (precisando giorno e ora).

Il decreto conterrà le informazioni necessarie a notificare una copia del ricorso e del decreto di convocazione al futuro beneficiario e alle altre persone eventualmente indicate dal Giudice Tutelare.

Il Procedimento (art. 407 c.c.)

All'udienza devono comparire obbligatoriamente:

- Il **RICORRENTE**, in quanto colui che presenta la domanda, deve confermare la propria richiesta innanzi al Giudice Tutelare.
- Il **BENEFICIARIO dell'A.d.S.**, salvo l'eventuale impossibilità fisica o di trasportabilità, debitamente certificata.

Se interessate, possono partecipare le persone destinatarie delle notifiche:

- Gli altri **SOGGETTI ex Art. 407 c.c.**, se il G.T. estende il contraddittorio e dispone la notifica ad essi;
- La persona **PREPOSTA AL RUOLO DI A.d.S.**, qualora esterno al nucleo familiare.

Il Procedimento (art. 407 c.c.)

Il Giudice Tutelare:

- deve **sentire personalmente la persona** cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova;
- deve **tener conto**, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, **dei bisogni e delle richieste di questa**;
- **Provvede** solo dopo aver assunto le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406 c.c.;

Il Procedimento (art. 407 c.c.)

Il Giudice Tutelare:

- **dispone** anche d'ufficio, gli **accertamenti di natura medica** e tutti gli altri **mezzi istruttori** utili ai fini della decisione;
- può **in ogni tempo, modificare o integrare**, anche d'ufficio, **le decisioni assunte** con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.
- In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.

Decreto di Nomina (art. 405 c.c.)

Il Giudice Tutelare provvede **entro sessanta giorni** dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'A.d.S. con decreto motivato immediatamente esecutivo (c.d. "decreto di nomina"), che **deve contenere** l'indicazione:

- 1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
- 2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
- 3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;

Decreto di Nomina (art. 405 c.c.)

- 4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
- 5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
- 6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno **deve riferire al giudice** circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Decreto di Nomina (art. 405 c.c.)

- In situazioni di «urgenza» può essere nominato un A.d.S. provvisorio, che si limita al compimento di singoli atti urgenti (art. 405, comma IV, c.c.).
- Il decreto di nomina viene annotato dal Cancelliere nel registro Generale di iscrizione (telematico) della Volontaria Giurisdizione.
- Entro 10 giorni viene comunicato dal tribunale all'Ufficiale di Stato Civile, il quale provvede ad annotarlo a margine dell'atto di nascita del beneficiario.
- E' impugnabile (art. 730 bis c.p.c.) mediante:
 1. Reclamo alla CORTE di APPELLO;
 2. Ricorso per CASSAZIONE

Decreto di Nomina (art. 405 c.c.)

- Il «decreto di nomina» può essere modificato o integrato nel corso dell'Amministrazione di Sostegno, rimodulando la protezione in ragione delle mutate esigenze del beneficiario.
- Il Giudice Tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'A.d.S. (art. 407, comma 4, c.c.);
- Il Giudice Tutelare può convocare in ogni momento l'A.d.S. allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione dell'A.d.S. e dare istruzioni inerenti agli interessi morali o patrimoniali del beneficiario.

Scelta dell'A.d.S. (art. 408 c.c.)

- avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.
- L'A.d.S. può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Scelta dell'A.d.S. (art. 408 c.c.)

- In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il Giudice Tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso.
- Nella scelta, il Giudice Tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Scelta dell'A.d.S. (art. 408 c.c.)

- **Non possono** ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli **operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.**
- Il **Giudice Tutelare**, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, **può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea.**

Effetti dell'A.d.S. (art. 409 c.c.)

Il beneficiario dell'A.d.S.:

- **conserva la capacità di agire** per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno;
- può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Doveri dell'A.d.S. (art. 410 c.c.)

L'Amministratore di Sostegno:

- deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario;
- deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché' il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso;

Doveri dell'A.d.S. (art. 410 c.c.)

- in caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 c.c. possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti;
- non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

Doveri dell'A.d.S. (art. 410 c.c.)

Pertanto l'amministratore di sostegno:

- deve rispettare le aspirazioni e i bisogni del beneficiario;
- deve sempre informare il beneficiario circa gli atti da compiere
- deve sempre informare il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso
- è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti per almeno dieci anni (se l'amministratore di sostegno è coniuge, convivente, ascendente o discendente del beneficiario anche oltre i dieci anni)

Doveri dell'A.d.S. (art. 410 c.c.)

- è tenuto periodicamente (ad. Es. annualmente, semestralmente... in base alla cadenza temporale stabilita dal Giudice Tutelare) alla presentazione al Giudice Tutelare di una relazione relativa all'attività svolta e alle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario
- deve, al momento dell'assunzione dell'incarico prestare giuramento di fedeltà e diligenza allo svolgimento dell'incarico
- non è tenuto alla redazione dell'inventario dei beni del beneficiario, ma ci sono Giudici Tutelari che, invece, ne richiedono, comunque, la compilazione.

Doveri dell'A.d.S. (art. 410 c.c.)

L'Amministratore di Sostegno deve:

- prestare giuramento: presupposto essenziale per l'assunzione dell'incarico
- redigere l'inventario dei beni quando il giudice lo richiede
- informare il beneficiario circa gli atti da compiere, e il giudice in caso di dissenso con il beneficiario
- farsi portavoce di ogni istanza nell'interesse del beneficiario, promuovendo l'intervento del giudice tutelare per la rimodulazione della misura di protezione

Doveri dell'A.d.S. (art. 410 c.c.)

- amministrare il patrimonio con la diligenza del buon padre di famiglia e relazionare periodicamente sull'attività svolta e sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario
- chiedere al giudice tutelare le autorizzazioni preventive per atti straordinari (es: acquistare beni, riscuotere capitali, cancellare ipoteche, accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni, promuovere giudizi, alienare beni ...)

Doveri dell'A.d.S. (art. 412 c.c.)

Cosa accade nel caso di atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione delle previsioni del decreto di nomina emesso dal giudice tutelare?

Art. 412 c.c.: "Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

Possono parimenti essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.

Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno".

Doveri dell'A.d.S. (art. 412 c.c.)

Pertanto:

- Amministratore di sostegno, pubblico ministero, beneficiario, eredi del beneficiario, aventi causa del beneficiario possono, entro cinque anni dalla cessazione dell'amministrazione di sostegno, chiedere l'annullamento degli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o in eccesso (quindi oltre, al di là) dei poteri conferiti dal giudice tutelare.
- Amministratore di sostegno, beneficiario, eredi del beneficiario, aventi causa del beneficiario possono, entro cinque anni dalla cessazione dell'amministrazione di sostegno, chiedere l'annullamento degli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o delle previsioni contenute nel decreto di nomina.

Responsabilità dell'A.d.S.

La responsabilità dell'Amministratore di Sostegno ha natura "contrattuale" in quanto i doveri riguardano un rapporto obbligatorio, che intercorre con il beneficiario in conseguenza della nomina del giudice tutelare.

Il canone generale e la modalità con cui l'Amministratore di Sostegno deve eseguire i propri compiti è la «diligenza del buon padre di famiglia» cioè la cura, l'attenzione e la perizia che può richiedersi ad un uomo medio.

La responsabilità dell'Amministratore di Sostegno è limitata agli atti e ai compiti delegati dal giudice tutelare, nei limiti individuati quindi dal decreto di nomina.

Responsabilità dell'A.d.S.

Se l'Amministratore di Sostegno compie, nell'adempimento della sua attività, atti dannosi, negligenti oppure in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferiti dal Giudice Tutelare o in contrasto con gli interessi del beneficiario, **potrà essere ritenuto responsabile e chiamato a rispondere dei danni che siano, eventualmente, derivati al beneficiario** (Art. 411 e 382 c.c.).

Analogamente a quanto previsto per il tutore (art. 382 c.c.), l'Amministratore di Sostegno **potrà quindi essere chiamato a rispondere dei danni che siano derivati al beneficiario per effetto di una grave e negligente violazione dei propri doveri.**

L'Amministratore di Sostegno **risponde sia civilmente** per omissioni o cattiva gestione nei confronti del beneficiario, **che penalmente** qualora i suoi comportamenti abbiano anche rilievo penale.

Responsabilità dell'A.d.S.

Per quanto riguarda la responsabilità dell'Amministratore di Sostegno nei rapporti con i terzi si pone in evidenza l'art. 2043 c.c. secondo il quale qualunque fatto doloso o colposo che causa ad altri un danno ingiusto obbliga il responsabile del fatto a risarcire il danno.

Da ciò deriva che l'Amministratore di Sostegno risponde dei danni arrecati a terzi per gli atti compiuti e per le obbligazioni assunte in nome e per conto del beneficiario senza le prescritte autorizzazioni del giudice tutelare.

Rimozione dell'A.d.S.

Il G.T. può rimuovere dall'incarico l'Amministratore di Sostegno che si dimostra inadeguato, negligente, che abusa dei poteri che gli sono stati conferiti, che viola le disposizioni di legge, e può sostituirlo nominando un altro soggetto (art. 384 c.c.).

L'Amministratore originario potrà essere sostituito anche nell'ipotesi in cui abbia consentito che le proprie mansioni venissero - di fatto - svolte da terzi, in spregio al decreto di nomina.

Il G.T. può inoltre convocare in qualunque momento l'Amministratore di Sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti, notizie sulla gestione e dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del beneficiario.

Secondo la giurisprudenza...

L'amministrazione di sostegno - secondo la giurisprudenza – realizza una forma di tutela:

- **ampia** (non meramente patrimoniale ma comprendente anche la cura della persona);
- **propositiva** e non interdittiva;
- **espansiva** e non inibitoria;
- **personalizzata**, modulabile e non standardizzata, frutto di una concezione dei diritti delle fasce deboli della popolazione veramente conforme ai fini costituzionali di promozione del pieno sviluppo della persona umana (art. 3, comma 2, Cost.)

(Tribunale di Pinerolo, 4 novembre 2004).

Altri soggetti coinvolti

La riforma prevede il coinvolgimento di diversi soggetti oltre all'amministratore e al beneficiario:

- il Giudice Tutelare che svolge funzione di protagonista;
- i servizi pubblici;
- le organizzazioni di volontariato;
- così come sono chiamati a nuove responsabilità alcuni professionisti: avvocati, commercialisti, medici legali, ecc.



DOMANDE?



**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE!!**